

COMUNE DI MOMBARUZZO
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Diffusione

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 3 Entrata in carica
- Articolo 4 Dimissioni
- Articolo 5 Domicilio
- Articolo 6 Consigliere anziano

CAPO II - DIRITTI E DOVERI

- Articolo 7 Partecipazione alle sedute
- Articolo 8 Decadenza
- Articolo 9 Comportamento
- Articolo 10 Responsabilità
- Articolo 11 Nomine
- Articolo 12 Astensione obbligatoria
- Articolo 13 Diritto di accesso
- Articolo 14 Diritto di iniziativa
- Articolo 15 Gettone di presenza e rimborso spese

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- Articolo 16 Costituzione e composizione
- Articolo 17 Il capogruppo

TITOLO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 18 Criteri generali per l'istituzione
- Articolo 19 Insediamento
- Articolo 20 Convocazione
- Articolo 21 Funzionamento
- Articolo 22 Partecipazione ai lavori
- Articolo 23 Segreteria e verbalizzazione
- Articolo 24 Indagini conoscitive

TITOLO IV - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - L'ORDINE DEL GIORNO

- Articolo 25 Definizione
- Articolo 26 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno
- Articolo 27 Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali
- Articolo 28 Deposito degli atti

CAPO II - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

- Articolo 29 Contenuto
- Articolo 30 Modalità di consegna

TITOLO V - LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 31 La sede
- Articolo 32 Seduta di prima convocazione
- Articolo 33 Seduta di seconda convocazione
- Articolo 34 Aggiornamenti
- Articolo 35 Sessioni
- Articolo 36 Adempimenti preliminari
- Articolo 37 Numero legale e sua verifica
- Articolo 38 Pubblicità
- Articolo 39 Partecipazione di assessori esterni
- Articolo 40 Comportamento del pubblico
- Articolo 41 Tumulto in aula

CAPO II - LA PRESIDENZA

- Articolo 42 Il presidente
- Articolo 43 Poteri

CAPO III - LA DISCUSSIONE

- Articolo 44 Ordine di trattazione degli argomenti
- Articolo 45 Svolgimento degli interventi
- Articolo 46 Durata degli interventi
- Articolo 47 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Articolo 48 Fatto personale
- Articolo 49 Sanzioni disciplinari
- Articolo 50 Dichiarazione di voto

CAPO IV - LA VOTAZIONE

- Articolo 51 Modalità della votazione
- Articolo 52 Votazione palese
- Articolo 53 Votazione segreta
- Articolo 54 Schede bianche e schede nulle
- Articolo 55 Irregolarità nella votazione

CAPO V - LA VERBALIZZAZIONE

- Articolo 56 Verbalizzazione delle sedute
- Articolo 57 Il segretario

TITOLO VI - INTERROGAZIONE, MOZIONE, EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

- Articolo 58 Interrogazione
- Articolo 59 Risposta all'interrogazione
- Articolo 60 Mozione
- Articolo 61 Svolgimento della mozione
- Articolo 62 Mozione d'ordine
- Articolo 63 Emendamento
- Articolo 64 Ordine del giorno
- Articolo 65 Esame della proposta di ordine del giorno

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 66 Informazione sull'attività del consiglio comunale

Articolo 67 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e degli organismi ad esso collegati.

2. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni non disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al sindaco, sentiti eventualmente i capigruppo consiliari ed il segretario comunale.

Art. 2 - Diffusione

1. Una copia del regolamento deve essere inviata dal sindaco ai consiglieri comunali neoeletti, in occasione della notifica della prima convocazione.

2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala consiliare a disposizione dei consiglieri comunali durante ogni seduta e deve essere messa a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta.

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Norme generali

CAPO II - Diritti e doveri

CAPO III - I gruppi consiliari

3

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 3 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.

Art. 4 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate in forma scritta al consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

Art. 5 - Domicilio

1. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la notifica o la comunicazione di informazioni che li riguardano e ad indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Art. 6 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale.

2. In caso di assenza, i consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione della stessa per essere giustificati; le cause giustificative sono l'assenza dovuta a motivi di lavoro, di salute e di famiglia.

3. Il presidente, dopo aver preso atto della causa dell'assenza, ne dà lettura al momento dell'apertura della seduta consiliare.

4. Il consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvisare il segretario comunale affinché ne sia preso nota a verbale.

Art. 8 - Decadenza

1. Il consigliere comunale che non intervenga alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale.

2. Qualora il sindaco verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento; scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

4. La surrogazione del consigliere comunale decaduto ha luogo nella stessa seduta nella quale è dichiarata la decadenza.

Art. 9 - Comportamento

1. I consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, sempre che riguardino atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei singoli ed in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerazioni; è rigorosamente vietato attribuire fatti che possano offendere o ledere l'onorabilità.

3. Se un consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, senza che il consigliere comunale tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione; se il consigliere comunale contesta la decisione, il consiglio comunale, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 10 - Responsabilità

1. I consiglieri comunali nell'adempimento delle loro funzioni hanno piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto, senza vincolo di mandato imperativo.

2. Ciascun consigliere comunale è responsabile personalmente del voto espresso in consiglio comunale.

Art. 11 - Nomine

1. Ogni qualvolta disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere eletto in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto.

Art. 12 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune di Mombaruzzo e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri comunali o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

3. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. I consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 13 - Diritto di accesso

1. I consiglieri comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni hanno diritto di accedere agli uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili per l'espletamento del loro mandato.

2. Tale diritto è esercitato anche nei confronti delle aziende e degli enti dipendenti dal comune.

3. L'accesso agli uffici per acquisire notizie e visionare documenti avviene informalmente, durante l'orario d'ufficio e con modalità tali da non recare intralci o disfunzioni nello svolgimento delle attività, con richiesta rivolta al responsabile del servizio che detiene il documento originale e la riproduzione di copie è gratuita.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento sul diritto di accesso.

Art. 14 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento o materia di competenza del consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta dal consigliere comunale proponente, è inviata al sindaco che la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria.

3. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

4. In caso contrario, il sindaco comunica tempestivamente al consigliere comunale proponente il mancato accoglimento.

Art. 15 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali hanno diritto al gettone di presenza, nella misura fissata dalla legge, per ciascuna seduta a cui abbiano partecipato.

2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi speciali, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate, qualora si rechino fuori dal territorio comunale per ragioni del loro mandato.

3. I consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 16 - Costituzione e composizione

1. I consiglieri comunali eletti nella stessa lista formano di regola un gruppo consiliare; il consigliere comunale che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco ed al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri comunali.

Art. 17 - Il capogruppo

1. Ogni gruppo deve comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima seduta del consiglio neo eletto; con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

2. In mancanza di tali comunicazioni o nelle more della designazione, viene considerato capo gruppo il consigliere comunale, non componente la giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

TITOLO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18 - Criteri generali per l'istituzione

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti; esse decadono con il consiglio comunale di cui sono espressione.

2. In ciascuna commissione consiliare devono essere rappresentati i gruppi consiliari con criterio proporzionale.

3. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale della costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del presidente e del vice presidente di ciascuna di esse.

Art. 19 - Insediamiento

1. La commissione consiliare deve insediarsi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata e presieduta dal sindaco.

2. In tale seduta provvede alla elezione del presidente e del vice presidente con separate votazioni a scrutinio segreto; ogni commissario può votare un solo nominativo e sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

3. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 20 - Convocazione

1. Il presidente convoca la commissione di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le relative sedute.

2. In caso di sua assenza od impedimento il vice presidente ne disimpegna le funzioni.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco e all'assessore competente per materia.

Art. 21 - Funzionamento

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

4. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano approvate dalla maggioranza dei commissari presenti.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle sedute consiliari.

Art. 22 - Partecipazione ai lavori

1. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l'esame di specifici argomenti.

2. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 23 - Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal segretario comunale oppure da un componente designato dal presidente della commissione; esso redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 24 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni consiliari possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame, procedendo se necessario all'audizione del segretario comunale e degli altri dipendenti comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune; hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

TITOLO IV - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - L'ordine del giorno

CAPO II - L'avviso di convocazione

CAPO I - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 - Definizione

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta, ordinaria o straordinaria; esso deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di individuare esattamente gli argomenti che verranno trattati.

2. Spetta al sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo articolo 26.

3. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

Art. 26 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete anche all'autorità governativa, alla giunta comunale ed ai cittadini con le modalità di cui all'articolo 14.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del consiglio comunale se, almeno ventiquattro ore prima della seduta, non sia stata depositata nella segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 27 - Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali

1. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

2. Gli argomenti proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.

Art. 28 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria comunale contemporaneamente alla consegna degli avvisi di convocazione del consiglio comunale.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del consiglio comunale se non è stata depositata nei termini di cui al precedente comma, completa dei pareri di legge e corredata dei documenti necessari per consentirne l'esame.

3. I suddetti documenti devono rimanere a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione nel corso della seduta.

CAPO II - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 29 - Contenuto

1. La convocazione dei consiglieri comunali è disposta dal sindaco con avviso scritto da consegnarsi al domicilio eletto o per il tramite del fax o della posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune almeno il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza, a cura del segretario comunale.

Art. 30 - Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione è consegnato nel domicilio indicato dal consigliere comunale ed è valido anche se lo stesso è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dallo stesso indicata.

2. Il personale incaricato della notifica deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri comunali tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, con esclusione dal computo del giorno di consegna dell'avviso.

4. Nei casi d'urgenza, deve essere consegnato almeno ventiquattrore ore prima; in tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti all'ordine del giorno va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

TITOLO V - LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Norme generali

CAPO II - La presidenza

CAPO III - La discussione

CAPO IV - La votazione

CAPO V - La verbalizzazione

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 31 - La sede

1. Le sedute del consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. La giunta comunale può, con deliberazione motivata, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la seduta si svolga in altro luogo assicurando il normale accesso del pubblico alla stessa e garantendo ai consiglieri comunali il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. In occasione delle sedute del consiglio comunale, all'esterno dell'edificio ospitante e per il tempo in cui lo stesso esercita le sue funzioni, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 32 - Seduta di prima convocazione

1. Il consiglio comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 33 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. Detta seduta dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 30.
3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento dello scioglimento della seduta per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 34 - Aggiornamenti

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco o del consiglio comunale e ne è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 30.

Art. 35 - Sessioni

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in sessione straordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 36 - Adempimenti preliminari

1. Trascorsi dieci minuti dall'ora fissata per la seduta consiliare, il sindaco deve dichiarare la stessa aperta se esiste il numero legale; quindi può informare su fatti di particolare interesse per la comunità e fornire eventuali informazioni sull'attività amministrativa.

2. Un consigliere comunale per ciascun gruppo può replicare alle comunicazioni del sindaco per non più di cinque minuti.

Art. 37 - Numero legale e sua verifica

1. Il numero legale necessario alla validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

2. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, il presidente procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere comunale.

3. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero dei consiglieri comunali di cui ai precedenti articoli 32 e 33; se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara chiusa la seduta.

4. L'argomento la cui trattazione è stata eventualmente sospesa è ripreso a partire dal punto in cui è stato interrotto.

Art. 38 - Pubblicità

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si trattino argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata o sulle capacità professionali di persone.

2. In tali casi non è verbalizzato il dibattito.

Art. 39 - Partecipazione di assessori esterni

1. Gli assessori esterni, se nominati, partecipano alle sedute del consiglio comunale con funzioni di relatore; hanno diritto di intervenire al dibattito, ma non possono partecipare alla votazione.

2. La loro presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

Art. 40 - Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento corretto che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri comunali o le decisioni adottate dal consiglio comunale.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri comunali; oltre al segretario ed agli impiegati potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di tecnici.

3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 41 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il consiglio comunale si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

3. La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare, se non per ordine del presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO II - LA PRESIDENZA

Art. 42 - Il presidente

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vice sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al consigliere anziano.

Art. 43 - Poteri

1. Il presidente garantisce il funzionamento ed il buon andamento dei lavori consiliari, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- a) mantiene l'ordine durante le sedute;
- b) concede la facoltà di parlare;
- c) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- d) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione ed alla votazione dell'assemblea;
- e) proclama il risultato delle votazioni;
- f) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

CAPO III - LA DISCUSSIONE

Art. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il presidente pone in trattazione gli argomenti sulla base dell'ordine del giorno.

2. Il consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; l'eventuale modifica dell'ordine di trattazione, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 45 - Svolgimento degli interventi

1. La lingua ufficiale delle sedute consiliari è l'italiano.

2. Nessun consigliere comunale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente; i consiglieri comunali che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

3. Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

4. I consiglieri comunali non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 46 - Durata degli interventi

1. Il consigliere comunale, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al sindaco.
2. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti sia per la discussione sulle proposte di deliberazioni che per la replica e per gli interventi per fatto personale o per richiamo al regolamento o all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere comunale supera il termine assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il presidente richiama il consigliere comunale che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se, dopo due inviti, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti; il documento va consegnato al segretario comunale per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 47 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere comunale, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere comunale a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti.
5. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio comunale decide sulla scadenza della stessa.
6. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali; in tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere comunale contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta; il consigliere comunale che chiede la parola deve indicarlo.
2. Il presidente riconosciuta la fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente per non più di cinque minuti.
3. Il consigliere comunale le cui affermazioni sono origine del fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste, per non più di cinque minuti.

Art. 49 - Sanzioni disciplinari

1. Se un consigliere comunale, con il suo comportamento, turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

2. Il consigliere comunale richiamato può fornire spiegazioni al consiglio comunale alla fine della seduta ed in conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente può proporre al consiglio comunale l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta; la proposta viene messa ai voti senza discussione e se il consigliere comunale non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere comunale che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 50 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere comunale per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

CAPO IV - LA VOTAZIONE

Art. 51 - Modalità della votazione

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il presidente pone in votazione ogni proposta di deliberazione che, ove non sia diversamente previsto, è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

2. I voti sono di norma espressi in forma palese ad eccezione dei casi relativi a deliberazioni concernenti persone che sono espressi a scrutinio segreto.

3. Il presidente proclama il risultato della votazione o, nel caso di elezione, gli eletti.

4. Il risultato delle votazioni ed il nominativo dei consiglieri comunali astenuti è riportato nel verbale della seduta.

Art. 52 - Votazione palese

1. La votazione palese avviene per alzata di mano.

2. Il presidente richiede ai consiglieri comunali di esprimere il proprio voto iniziando dai favorevoli, poi dai contrari e quindi dagli astenuti.

3. Il segretario comunale conta i voti espressi e li comunica al presidente per la proclamazione del risultato.

Art. 53 - Votazione segreta

1. La votazione segreta avviene mediante scheda che i consiglieri comunali ricevono dal segretario comunale; successivamente ripiegano la scheda e la depongono in un'apposita urna.

2. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri comunali volontari con funzioni di scrutatori, ne verifica l'esito e ne proclama il risultato; le schede sono quindi distrutte.

Art. 54 - Schede bianche e schede nulle

1. Le schede bianche sono quelle che non contengono nominativi o indicazioni di voto.

2. Le schede nulle sono quelle che contengono altre parole o segni o un numero di nominativi votati superiore a quello previsto.

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 55 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione o nello scrutinio, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario comunale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

CAPO V - LA VERBALIZZAZIONE

Art. 56 - Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle sedute sono redatti sinteticamente dal segretario comunale e debbono indicare i punti principali della discussione e l'esito della votazione; essi sono firmati dal sindaco e dal segretario.

2. Il consigliere comunale che richiede l'integrale verbalizzazione di un suo intervento deve consegnare al segretario comunale la trascrizione dello stesso su supporto cartaceo od informatico.

Art. 57 - Il segretario

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. Qualora il segretario comunale debba allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di argomenti di interesse proprio o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi, il consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI - INTERROGAZIONE, MOZIONE, EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

Art. 58 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o ad un assessore, in forma scritta e recapitata al protocollo del comune con ogni mezzo, per ottenere informazioni su materie di competenza comunale o per conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione comunale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse pubblico.

2. Il consigliere comunale, nel presentare l'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta; in tal caso, il sindaco o l'assessore sono tenuti a rispondere nei trenta giorni successivi alla richiesta, mentre in caso contrario la risposta è fornita verbalmente nella prima seduta utile del consiglio comunale.

3. Il consigliere comunale può ritirare l'interrogazione in ogni momento, qualora ne ritenga superata la trattazione per il sopravvenire di eventi di qualsiasi natura.

Art. 59 - Risposta all'interrogazione

1. Il consigliere comunale che ha presentato l'interrogazione ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. La risposta all'interrogazione è fornita dal sindaco o da un assessore all'inizio della seduta.

3. L'interrogante può replicare per non più di cinque minuti dichiarando di essere o non essere soddisfatto; nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri dello stesso gruppo lo svolgimento ed il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, mentre nel caso sia presentata da consiglieri di gruppi diversi spetta ad un consigliere per gruppo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, della decadenza dell'interrogazione.

5. Il consigliere comunale che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interrogazione può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 60 - Mozione

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri comunali e volto a promuovere una deliberazione del consiglio comunale su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 61 - Svolgimento della mozione

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere comunale per ogni gruppo ed un assessore.

4. Il consigliere comunale che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 62 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine può consistere nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella tratta-

zione di un argomento, siano osservati la legge, lo statuto ed il presente regolamento o nella proposta attinente l'organizzazione dei lavori.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il presidente, sentito il segretario comunale.

Art. 63 - Emendamento

1. L'emendamento è la richiesta di sostituzione, di soppressione o di aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione, presentata in forma scritta da un consigliere comunale.

2. L'emendamento deve essere depositato presso la segreteria comunale almeno quarantotto ore prima della seduta del consiglio comunale affinché il segretario comunale provveda all'acquisizione dei competenti pareri di legge.

3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione in materia finanziaria sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 64 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del comune

Art. 65 - Esame della proposta di ordine del giorno

1. Le proposte di ordine del giorno possono essere presentate al consiglio comunale da uno o più consiglieri comunali e sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

2. Una proposta di ordine del giorno il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare in corso può essere sottoposto alla trattazione quando vi sia l'assenso del sindaco e dei capigruppo.

3. Gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale sono trasmessi, a cura del sindaco, agli enti ed ai soggetti interessati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Informazione sull'attività del consiglio comunale

1. Il comune assicura la più ampia ed imparziale informazione sull'attività del consiglio comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute consiliari e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta della relativa deliberazione di approvazione.
